

Parte I  
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI  
DELLA REGIONE

---

Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6

**“BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015-2017”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga

la seguente legge:

**Articolo 1**

**Stato di Previsione dell'Entrata 2015 - 2017**

1. È approvato in € 3.327.734.719,21 lo stato di previsione di competenza ed in € 4.377.550.449,78 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2015.
2. È approvato in € 2.465.688.696,48 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2016.
3. È approvato in € 2.345.000.731,93 lo stato di previsione di competenza delle entrate della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017.

**Articolo 2**

**Accertamento e riscossione di imposte e tasse  
- Rinuncia ai diritti di credito**

1. Sono autorizzati, in base al principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 28 dicembre 2011, l'accertamento e la riscos-

sione delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all'esercizio finanziario 2014.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 3**

**Stato di Previsione delle Uscite 2015 - 2017**

1. È approvato in € 3.327.734.719,21 lo stato di previsione di competenza ed in € 4.258.750.922,67 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2015.
2. È approvato in € 2.465.688.696,48 lo stato di previsione di competenza delle spese del-

la Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2016.

3. È approvato in € 2.345.000.731,93 lo stato di previsione di competenza delle spese della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2017.

#### **Articolo 4**

##### **Impegni e Pagamenti**

1. Sono autorizzati, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione ed afferenti all'esercizio finanziario 2015, nei limiti di cui all'articolo 3 comma 1 della presente legge.
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2015, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili, al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
3. Per l'esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3 comma 2 della presente legge.
4. Per l'esercizio finanziario 2017, in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, sono autorizzati impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3 comma 3 della presente legge.

#### **Articolo 5**

##### **Allegati**

1. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2015 - 2017 sono allegati:
  - a. il prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2015/2017, per titoli e tipologie (Allegato 1);
  - b. il prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2015/2017, per missioni e programmi (Allegato 2);
  - c. il riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato 3);
  - d. il riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato 4);
  - e. il riepilogo generale delle spese per Missioni (Allegato 5);
  - f. il quadro generale riassuntivo (Allegato 6);
  - g. il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 7);
  - h. il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 8);
  - i. il prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio di riferimento del bilancio (Allegato 9)
  - j. il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 10);
  - k. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 11);
  - l. il prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell'esercizio finanziario 2015 (Allegato 12A - 12B);
  - m. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza (allegato 13);
  - n. Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza esercizi finanziari 2015 (Allegato 14.1) 2016 (Allegato 14.2) 2017 (allegato 14.3);

- o. Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza esercizi finanziari 2015 (Allegato 15.1) 2016 (Allegato 15.2) 2017 (allegato 15.3);
  - p. Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti- previsioni di competenza esercizi finanziari 2015 (Allegato 16.1) 2016 (Allegato 16.2) 2017 (allegato 16.3);
  - q. Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza esercizi finanziari 2015 (Allegato 17.1) 2016 (Allegato 17.2) 2017 (allegato 17.3);
  - r. Prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (Allegato 18);
  - s. l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 19);
  - t. il prospetto relativo ai contratti su strumenti finanziari derivati (Allegato 20);
  - u. l'elenco degli enti , organismi strumentali, società controllate e partecipate della Regione Basilicata con la percentuale di partecipazione nelle società (allegato 21);
  - v. l'elenco dei capitoli di spesa di natura obbligatoria classificati per missioni e programmi (Allegato 22);
  - w. l'elenco delle missioni e dei programmi finanziati con avanzo vincolato (Allegato 23)
  - x. la nota integrativa (Allegato 24).
  - y. elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione ai sensi dell'articolo 58 comma 1 del D.L. n. 112/2008 (Allegato 25);
  - aa. elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 26).
2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, all'individuazione dei capitoli all'inter-

no, rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.

### **Articolo 6**

#### **Variazioni di bilancio**

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 51 del D. lgs n.118/2011 e s.m.i., è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2015 - 2017:
  - a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, previste dall'articolo 51, comma 2, lettera C) del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
  - b) le variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma previste dall'articolo 51, comma 2, lettera C) del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
  - c) le variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma;
  - d) le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa inclusi i prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ;
  - e) i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai capitoli di spesa già presenti in bilancio e/o di nuova istituzione, secondo i criteri e le modalità descritte dall'articolo 48 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ;
  - f) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nei programmi di cui al comma 1, lettera r) del precedente articolo 5, così come previsto dall'articolo 48 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

- g) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- h) le variazioni per l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o vincolate;
- i) le variazioni relative alla reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate;
- j) tra le variazioni di cui alla precedente lettera h) sono incluse anche quelle che comportano ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali, con oneri a carico del bilancio dello Stato;
- k) le variazioni compensative delle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, nel rispetto della finalità di spesa definiti nella legge di spesa e nell'eventuale provvedimento di assegnazione;
- l) La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra capitoli anche di programmi diversi, qualora tali variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ovvero si rendano necessari per l'attuazione dei Programmi Operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali.
2. Il responsabile finanziario, su richiesta motivata del dirigente responsabile della materia, ai sensi dell'articolo 51 del D.lgs

n.118/2011 e s.m.i con proprio provvedimento può effettuare:

- a. variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- b. prelievi dai fondi per residui perenti e la relativa reiscrizione al capitolo di provenienza.

## Articolo 7

### Ricorso al mercato finanziario

1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2015, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dall'art. 3, commi 16 – 21-ter, della Legge 24 dicembre 2003, n. 250 e s.m.i., la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 70.324.948,27.
2. In sede di assestamento al bilancio di previsione, per l'esercizio 2015, nel disavanzo di cui al comma precedente, potrà essere inclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art.62, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., anche la quota parte dell'eventuale saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014, da coprire mediante ulteriore ricorso al mercato finanziario, determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio del medesimo esercizio.
3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1, iscritti al Titolo 6000000 "Accensione prestiti", Tipologia 6030000 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono finalizzati:
  - a) per l'importo di € 32.245.671,85 al finanziamento delle spese relative alla quota a

- carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, indicate nell'allegato 19 al bilancio di previsione oggetto della presente legge;
- b) per l'importo di € 38.079.276,42 al finanziamento delle altre spese di investimento indicate nell'allegato 19 al bilancio di previsione oggetto della presente legge;
4. Per l'esercizio finanziario 2016 è autorizzato un indebitamento pari a € 6.350.000,00 per la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario.
5. Per l'esercizio finanziario 2017 è autorizzato un indebitamento pari a € 3.000.000,00 per la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario.
6. I prestiti di cui al precedente comma 3, lettere a) e b) e i commi 4 e 5 e l'eventuale maggior debito determinato per effetto di quanto stabilito al precedente comma 2, potranno essere assunti mediante la contrazione di mutui a tasso fisso o a tasso variabile, ovvero mediante operazioni di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ovvero mediante l'emissione di prestiti obbligazionari o con il ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla vigente normativa alle condizioni di mercato più convenienti per l'Amministrazione regionale.
7. La Giunta regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate, con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti obbligazionari, la Giunta regionale è autorizzata a deliberarne l'emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente in materia.
8. L'onere presunto derivante dall'ammortamento dei mutui e delle altre forme di prestito di cui al comma 3 del presente articolo, valutato in € 2.000.000,00 è posto a carico della Missione 50 "Debito Pubblico", Programma 01 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", per quanto riguarda la quota capitale, e la Missione 50 "Debito Pubblico", Programma 02 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", per quanto riguarda la quota interessi, iscritte nello Stato di Previsione delle Uscite del bilancio, per l'esercizio finanziario 2015, e nel bilancio pluriennale, per gli anni successivi.
9. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo il costo presunto del servizio complessivo di ammortamento mutui e prestiti resta stabilito in € 57.302.130,46 per l'anno 2015, in € 58.565.982,14 per l'anno 2016 ed in € 57.773.361,25 per l'anno 2017.
10. Per gli esercizi finanziari successivi al 2017 si provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dall'anno 2016.
11. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 9 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali.
12. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell'ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento.
13. In relazione all'andamento del mercato, anche al fine di tutelare la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse e allo scopo di ridurre l'onere del debito a carico della Regione, la Giunta Regionale è autorizzata

a ridefinire il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione di tutti o parte dei mutui stipulati, mediante operazioni che comportino trasformazioni di scadenze, di tassi, nonché attraverso l'uso di strumenti operativi in uso nei mercati finanziari ed autorizzati dalla vigente normativa.

14. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed a contrarre in sostituzione nuovi mutui per un importo pari al debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente, con esclusione degli oneri contrattualmente previsti per l'estinzione anticipata degli stessi. In alternativa all'assunzione dei nuovi mutui, la Giunta regionale è autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
15. In sede di attivazione delle operazioni di gestione attiva dell'indebitamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie più convenienti.
16. In relazione alla concessione di contributi previsti dalla legislazione regionale per l'ammortamento di mutui a carico di terzi, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire nella definizione di analoghe operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dai soggetti beneficiari. In tale ipotesi, il concorso regionale è determinato in misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già prevista per i mutui oggetto

delle operazioni di ristrutturazione di che trattasi.

17. Gli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al precedente comma 14, nonché i concorsi regionali di cui al comma 16, trovano copertura, per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi, negli stanziamenti già iscritti nello Stato di previsione dell'Entrata e nello Stato di previsione delle Uscite del bilancio per l'esercizio 2015, nonché nel bilancio pluriennale, per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata l'estinzione anticipata, e per il pagamento dei concorsi regionali medesimi.
18. Le spese per l'ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

### **Articolo 8**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 gennaio 2015

PITTELLA